



RISPOSTE AI QUESITI

Cesena, (7^a risposta ai quesiti)

ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI RIABILITATIVI A RILIEVO SOCIOSANITARIO PER PERSONE IN CURA PRESSO I "CENTRI SALUTE MENTALE" DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE-DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA: 4 ANNI. IMPORTO COMPLESSIVO: € 56.150.180,00 ESCLUSA IVA. CIG 721476653F.

NUMERO	QUESITI	RISPOSTA
Quesito 58	<p>In relazione a quanto indicato nel capitolato all' art. 5.4 Descrizione dell'oggetto 41, si chiede un chiarimento rispetto ad un monte orario settimanale minimo/massimo da prevedere per la frequenza degli utenti inseriti.</p> <p>Si chiede poi se la tariffa settimanale è rapportata al monte orario massimo, e se in caso di frequenza giornaliera/settimanale ridotta per esigenze del PTRI, si debba procedere ad una riparametrizzazione della tariffa e con quali criteri.</p>	<p>Il servizio di "Comunità Diurna per la Salute Mentale", a cui fa riferimento l'Oggetto n. 41, è disciplinato dalla DGR della Regione Emilia Romagna n. 1423/2015 che lo definisce come <i>"servizio di ospitalità esclusivamente nelle ore diurne"</i> precisando che <i>"l'orario di apertura della Comunità può essere diversificato nella durata e negli orari, nell'arco della settimana e nell'arco della giornata, in relazione ai bisogni assistenziali e ai progetti individualizzati degli ospiti che nei giorni feriali possono frequentare altri servizi diurni, territoriali o svolgere attività lavorative"</i> e che <i>"gli orari di apertura della Comunità Diurna sono esplicitati nella carta dei Servizi"</i>, fermo restando che nell'orario di apertura sono garantiti gli standard di personale previsti dalla medesima DGR. Dunque, il monte orario di frequenza di ciascun utente viene previsto in sede di definizione del PTRI, compatibilmente con l'orario di apertura del servizio garantito dall'OE. La tariffa non è settimanale ma giornaliera e non è parametrata al monte orario di frequenza dell'utente definito nel PTRI ma alle giornate di effettiva presenza, secondo quanto previsto dal PTRI stesso. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 5.2 del Disciplinare di gara in merito alla remunerazione delle giornate di assenza. Si rammenta infine che, nel caso in cui il PTRI non preveda la fruizione del pasto, la tariffa giornaliera è decurtata dell'importo di € 5,00 IVA esclusa per ogni pasto non consumato.</p>
Quesito 59	<p>In relazione a quanto indicato nella procedura all' art. 8 Garanzia per la partecipazione alla procedura, si chiede se sia prevista, per le imprese in possesso di certificazione di qualità, una riduzione rispetto all'1% fissato come già visto in altre gare (vedi gara dell'Unione dei comuni di dicembre 2016 in cui si prevede <i>"l'importo della garanzia ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO-IEC 17.000 la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000"</i>).</p>	<p>L'art. 8 del disciplinare di gara prevede espressamente che <i>"L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice."</i></p> <p><i>Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti."</i></p> <p>Pertanto, non solo il concorrente potrà beneficiare della riduzione citata nel quesito, ma di tutte le ulteriori eventuali riduzioni previste dal citato art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora rientri nelle fattispecie ivi indicate.</p>
Quesito 60	Un consorzio partecipante alla gara in	Si

	nome e per conto delle proprie associate (ex art. 45 lett b) e c) d.lgs 50/2016) sugli oggetti 44/51, può indicare come esecutrici due cooperative associate, distinguendo gli ambiti di attività (ad esempio, la prima per gli interventi “dell’area abilitativa e riabilitativa di sostegno” e la seconda per l’area della ri-socializzazione” ?	
Quesito 61	Il consorzio partecipante alla gara in nome e per conto delle proprie associate (ex art. 45 lett b) e c) d.lgs 50/2016) potrebbe gestire in qualità di “esecutore” le attività previste dagli oggetti 44/51?	Il consorzio può eseguire in proprio il servizio, a condizione che tale circostanza sia indicata in sede di presentazione dell’offerta. Per il possesso dei requisiti di partecipazione si applica l’art. 47 del D. Lgs. n. 50/2017.
Quesito 62	Con riferimento alla partecipazione agli OGGETTI dal n. 44 al n. 51, il requisito tecnico economico richiesto per tali oggetti può essere soddisfatto attraverso lo svolgimento di Servizi di operatori di strada e domiciliarità per conto di enti comunali ad utenti a forte rischio di emarginazione, tra cui persone affette da disturbi psichici, purché si riesca a dimostrare il fatturato relativo a utenza con esiti di patologie psichiatriche?	Il requisito può essere soddisfatto purché siano presenti tutte le condizioni previste per gli Oggetti dal n. 44 al n. 51, richieste dall’art. 1, punto 11 del Disciplinare di gara che si richiama testualmente: <i>“possesso di esperienza riabilitativa maturata nell’area della salute mentale, documentata mediante la sussistenza di rapporti contrattuali aventi ad oggetto attività di supporto a persone con esiti di patologie psichiatriche nel proprio contesto di vita per un valore per un valore economico complessivo di almeno € 50.000,00 nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE”</i>
Quesito 63	L’oggetto 29 prevede supporto riabilitativo definito secondo PRTI di 24 H/G per 7 GG/SETT ed ha base d’asta 90,00 euro per giornata occupazione posto. L’oggetto 34 prevede supporto riabilitativo definito secondo PRTI di almeno 12 H/G per 7 GG/SETT ed ha base d’asta 84,10 euro per giornata occupazione posto. Anche ipotizzando per i gruppi appartamento relativi all’Oggetto 29, rispetto ai gruppi appartamento relativi all’Oggetto 34, la presenza di personale vigile dalle ore 20 alle ore 24 e la possibilità di una reperibilità interna dalle ore 24 alle ore 8,00 del mattino, risulterebbe che il costo del personale (tenuto conto del parametro definito dalla Regione relativo al costo orario per il personale dedicato piuttosto che dell’analogo costo desumibile dal contratto da noi applicato CCNL Uneba) sarebbe insostenibile con la differenza a base d’asta prevista tra i due oggetti 29 e 34. Poiché l’oggetto 29 rispetto all’Oggetto 34 deve garantire ogni giorno ulteriori 12 ore di supporto riabilitativo, e considerato che l’utenza di tale tipologia di gruppo appartamento ha bisogni maggiori di quella posta in un g.a. a 12 ore, quali sono i margini per garantire, con la sola differenza tra gli importi a base d’asta dei due oggetti (Ogg. 29 = 90,00 euro; Ogg. 34 = 84,10 euro) la copertura necessaria del personale?	Richiamando preliminarmente quanto già chiarito nella risposta al quesito n. 55, in merito a come intendere la presenza di personale nell’arco delle 24 ore (cioè come presenza effettiva ed attiva per 24 ore al giorno e non come “reperibilità” o “pronta disponibilità”), occorre chiarire che la tariffa/die/pro capite posta a base d’asta degli Oggetti dal n. 26 al 40 è onnicomprensiva di tutte le prestazioni e di tutti i fattori produttivi che compongono il servizio; nello specifico, con riferimento alle tipologie di servizio “Gruppo Appartamento h 12” e “Gruppo Appartamento h 24” occorre tenere conto, fra gli altri elementi, che il supporto richiesto nelle ore diurne per un GA h 24 può avere un’intensità riabilitativa inferiore rispetto a quello richiesto per un GA h 12. Infatti l’intensità riabilitativa non è correlata alle ore di presenza degli operatori, ma agli obiettivi dell’utente e al suo profilo clinico e funzionale che possono più o meno essere orientati al recupero di ruoli sociali validi e a livelli di autonomia, il tutto declinato nei PTRI. Alla fattispecie in esame non sono pertanto applicabili criteri meramente matematici, come quelli riportati nel quesito.
Quesito 64	Relativamente agli OGGETTI dal 26 al 39, per ogni oggetto per cui ci si	Gli articoli n. 1 e n. 5 del Disciplinare definiscono chiaramente che cosa si intenda per “AQ

	<p>presenta bisogna indicare quanti GA si hanno a disposizione e quanti numeri di posti, visto che è più volte esplicitato che "L' AQ di cui alla presente gara viene stipulato senza la fissazione di tutte le condizioni di fornitura comprese le quantità"?</p> <p>in caso invece fossero necessari quei dati, diventano vincolanti rispetto a possibilità di crescita? o la presentazione per quell' OGGETTO è certificante per tutti i GA relativi in essere e eventualmente futuri aventi medesima Relazione Tecnica, visto che comunque l' eventuale collaborazione è vincolata alla stipula di CA da parte dell' AUSL solo su effettiva necessità?</p>	<p>stipulato senza la fissazione di tutte le condizioni di fornitura".</p> <p>In particolare, per quanto concerne le quantità (art. 3, c. 1, let. iii, D.Lgs. 50/2016), l'art. 1 precisa che le stesse possono variare rispetto ai singoli Oggetti costitutivi ciascun Contratto Applicativo (CA), in ragione delle effettive necessità, eventualmente anche in aumento, tenuto conto sia dell'economia di gara conseguita sui singoli prezzi unitari, sia dell'importo pieno riferito a ciascun oggetto di Contratto Applicativo.</p> <p>L'art. 5 precisa inoltre che, "In sede di affidamento dei Contratti Applicativi basati sul presente AQ, <u>le parti non possono apportare modifiche sostanziali all'AQ</u>. Tuttavia, se necessario, in occasione della stipula di ciascun singolo Contratto Applicativo, la SA può chiedere all'OE precisazioni e/o integrazioni all'offerta, <u>nel rispetto delle condizioni fissate dal presente documento</u>. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la SA può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrare le condizioni particolari di fornitura oggetto del presente AQ, specificando ad esempio tempi, modi, luogo di esecuzione e relativa distribuzione dei fabbisogni; - prevedere il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente; - prevedere l'esecuzione di verifiche aggiuntive in corso di esecuzione del servizio; - prevedere prescrizioni aggiuntive relative alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali; - applicare ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica della SA". <p>Ciò premesso e precisato, per gli oggetti dal n. 26 al n. 39 si rinvia alle indicazioni contenute nell'avviso di integrazione al disciplinare di gara pubblicato sul sito, che regola l'ipotesi in cui un OE presenti offerta per gli oggetti dal n. 1 al n. 41 per più sedi operative riferite allo stesso oggetto di AQ.</p> <p>Come chiaramente indicato in detto avviso <i>"Per gli oggetti dal n. 1 al n. 41, qualora gli OE intendano presentare offerta per due o più sedi operative riferite al medesimo oggetto di AQ, tale circostanza dovrà essere esplicitata in un'unica relazione tecnica, la quale dovrà essere redatta, per ciascuna sede operativa, tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni minime di esecuzione del servizio stesso definite nel presente disciplinare di gara e nel relativo capitolato tecnico (allegato 1), nonché dei criteri di qualità in base ai quali verrà attribuito il punteggio relativo al merito tecnico-qualitativo"</i>. In altri termini, con riferimento all'esempio riportato nel quesito, per ogni singolo Gruppo Appartamento l'OE non solo ne dovrà esplicitare il numero di posti, ma ne dovrà anche indicare tutte le caratteristiche, al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di verificare il possesso delle condizioni minime di esecuzione del servizio e di effettuare la valutazione qualitativa di ciascuno di essi.</p> <p>Per quanto concerne il quesito relativo alla possibilità di crescita vedasi la risposta ai precedenti quesiti n. 27 e n. 53.</p>
--	--	--

		La configurazione dell'offerta tecnica rientra nella discrezionalità dell'offerente, che sarà valutata in sede di attribuzione del punteggio al merito tecnico qualitativo e pertanto detta configurazione definisce in maniera non più negoziabile o rivedibile il numero di posti che l'OE garantirà in occasione dei Contratti Applicativi, per tutta la durata dell'AQ.
Quesito 65	Relativamente agli OGGETTI dal 26 al 39, i contratti in essere attestanti l'esperienza maturata devono essere solo con CSM? Si possono inserire anche contratti con altri Servizi (Es: Disabilità) che inviano a noi Utente in qualità di struttura psichiatrica anche se a volte la presa in carico del CSM in doppia diagnosi non è esplicitata? Si conferma che anche in questo caso si tratta di autocertificazioni e non di copia dei contratti?	<p>L'art 1 comma 9 del Disciplinare di Gara esplicita che il requisito di capacità tecnica e professionale valevole per gli Oggetti dal 26 al 39 (ad esclusione degli Oggetti n. 30 e n. 35) viene integrato dalla <i>"esperienza maturata nell'area della salute mentale e nella riabilitazione di persone adulte con esiti di patologie psichiatriche, documentata mediante la sussistenza di rapporti contrattuali rientranti nella tipologia "Gruppo Appartamento [...]" o in altre tipologie di intervento residenziale, sempre in area salute mentale, [...]"</i> che abbiano comportato l'occupazione di almeno un terzo dei posti letto disponibili a favore di utenti in cura ed inviati dai Servizi Pubblici per la Salute Mentale". Ciò che rileva, perciò, ai fini della documentazione dell'esperienza è che le persone a favore delle quali sono stati svolti servizi di residenzialità siano utenti in carico al CSM o altri servizi pubblici in area salute mentale, indipendentemente dal fatto che la presa in carico in capo a tali servizi sia esclusiva, oppure vi sia una gestione integrata e condivisa con altri Servizi sociosanitari (es: Disabilità o Dipendenze Patologiche), nel qual caso il rapporto contrattuale che documenta l'esperienza potrebbe essere stato instaurato con un interlocutore diverso dal CSM, ancorchè quest'ultimo ne sia coinvolto e partecipe.</p> <p>Si evidenzia che in fase di presentazione dell'offerta dette circostanze devono essere autocertificate essendo cura dell'OE fornire gli elementi informativi necessari e con un livello di dettaglio adeguato, per consentire alla SA di effettuare, in sede di verifica dei requisiti, i dovuti riscontri presso gli enti competenti con i quali l'OE ha intrattenuto i rapporti contrattuali.</p> <p>Si ricorda che ai sensi dell'art 1, par 9 del disciplinare di gara: <i>"Il concorrente dovrà elencare i contratti in vigore nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, indicando per ciascun contratto: ragione sociale esatta del committente, oggetto del contratto, numero di giornate erogate distinte per ciascuna delle annualità del triennio di riferimento"</i>.</p>
Quesito 66	Ci confermate che ci si può presentare per l' OGGETTO 42 anche se non ci sono già all' attivo Contratti relativi, visto che l'unico vincolo in questo caso è l' avere presentato offerta per OGGETTI dall' 1 al 41?	Si conferma che si può presentare offerta
Quesito 67	L'Art 7 del Capitolato afferma che l' OE deve garantire almeno 12h/anno di formazione al proprio personale: nella Relazione Tecnica questa Offerta Formativa va solo attestata o anche	Premesso che il sistema di pianificazione della formazione del personale costituisce uno degli elementi oggetto di valutazione del merito tecnico qualitativo (criterio n. 3 dell'art 12 del Disciplinare di gara), quanto richiesto dal Capitolato all'art. 6

	<p>dettagliata visto che comunque nello stesso articolo si precisa che tale Offerta Formativa deve essere concordata con la SA?</p>	<p>rappresenta il requisito minimo di esecuzione del servizio e come tale l'OE dovrà, nella relazione tecnica, esplicitare l'impegno a garantirlo in occasione della stipula del Contratto Applicativo.</p>
<p>Quesito 68</p>	<p>Art 6/Capitolato: rispetto al personale e alle professionalità richieste sono indicate le figure dell'Educatore Professionale e dell' OSS/AdB:</p> <p>a) si richiede la presenza in organico di entrambe le figure, o basta una di queste professionalità?</p> <p>b) per "qualifica" si intende l' inquadramento contrattuale e per "titolo" ci si riferisce al titolo formativo/di studio? anche in questo caso i requisiti sono da intendersi come necessari entrambi?</p>	<p>Quanto al punto a), si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato, richiamato nel quesito stesso: l'OE aggiudicatario deve garantire la gestione del servizio attraverso personale di comprovata esperienza dotato delle seguenti professionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> · educatori professionali · operatori socio-sanitari e assistenti di base". <p>Tali sono le figure professionali che, ai sensi della DGR della Regione Emilia Romagna n. 1423/2015, devono operare, con specifica programmazione, nei servizi del tipo "Comunità Alloggio"; parimenti, l'art. 6 del Capitolato richiede le medesime professionalità anche per l'espletamento di tutti gli altri Oggetti di AQ (ad es. i servizi sociosanitari residenziali del tipo "Gruppo Appartamento" oppure gli interventi di "progettazione ed attuazione di percorsi individualizzati di autonomia possibile"). Al momento della presentazione dell'offerta, l'OE deve fornire l'elenco del personale che intende impiegare nella gestione del servizio oggetto di AQ, indicando, per ciascun operatore, la qualifica, le funzioni e il curriculum formativo e professionale: tale elemento, infatti, concorre alla valutazione della qualità dell'offerta presentata, ai fini dell'aggiudicazione dell'AQ.</p> <p>Inoltre, in relazione alle risposte riabilitative ed assistenziali che l'OE si propone di garantire mediante il proprio servizio, è fatta salva la sua facoltà di avvalersi di ulteriori figure professionali previste dalla normativa nazionale e regionale in area salute mentale adulti, purché pertinenti e funzionali rispetto ad una migliore qualificazione del servizio per il quale viene presentata offerta: anche tale circostanza dovrà essere esplicitata in sede di offerta e, in rapporto all'effettiva miglioria del servizio, sarà valutata dalla SA nell'ambito dell'attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico e qualitativo.</p> <p>Quanto al punto b), l'interpretazione è sostanzialmente esatta.</p>
<p>Quesito 69</p>	<p>Se in seguito a aggiudicazione AQ e stipula CA fosse l' OE nelle necessità oggettive di dover dimettere un Utente (per incompatibilità comprovate, non adesione dell' ospite al PTRI nei fatti, difficoltà di gestione, comportamenti pericolosi o non consoni dell' ospite, ecc), come si deve muovere? Rischia di incorrere in sanzioni?</p>	<p>L'art. 5 del Capitolato Tecnico, nel descrivere gli Oggetti di AQ (artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) ribadisce in più punti che il servizio richiesto si esplica, fra l'altro, nell'area del coordinamento con la SA <i>"mediante incontri periodici con il CSM che ha in cura l'utente, al fine di monitorare il PTRI"</i> e che il PTRI, <i>"predisposto congiuntamente al CSM titolare della presa in carico, nonché a tutti gli altri attori che ne abbiano titolo [...] comprende la valutazione del funzionamento dell'utente, la definizione degli obiettivi specifici e la loro pianificazione, le modalità di esecuzione, la definizione delle rispettive responsabilità nelle azioni proposte ed i tempi di verifica"</i>. Le fattispecie richiamate nel quesito a titolo esemplificativo identificano situazioni nelle quali è necessario e doveroso il confronto fra l'OE aggiudicatario del Contratto Applicativo e il CSM titolare della presa in carico, al fine di monitorare, verificare ed eventualmente ridefinire il PTRI.</p>

		Solo laddove le modalità operative adottate dal gestore del servizio siano difformi da quanto richiesto nel Capitolato tecnico e, in relazione alle fattispecie esemplificate nel quesito, si traducano nel mancato rispetto delle norme che, in base al Capitolato stesso, devono regolare i rapporti con la SA, l'OE incorrerà nelle conseguenti contestazioni e nell'applicazione degli artt. 14 e 15 del Capitolato Tecnico.
Quesito 70	Rispetto alle Garanzie richieste, confermate che rispetto agli OGGETTI Multipli (dal 42 al 51) la Garanzia provvisoria è l' 1% del prezzo base quadriennale della somma dei Progetti semestrali (Ad esempio per l' OGGETTO 42 la Garanzia Provvisoria è l'1% del totale di € 543.392,10)?	Sì
Quesito 71	E' obbligatoria la registrazione sul sistema SATER per partecipare alla Gara come indicato all' apertura della pagina "Gare e Appalti" sul sito dell' AUSL Romagna?	No, in quanto la gara è stata pubblicata prima del 1° ottobre 2017.
Quesito 72	In ampliamento alla Risposta del Quesito 31: posso stipulare contratti continuativi di servizio e/o fornitura (esempio per pulizie ambienti, per il personale, ecc) in seguito all' aggiudicazione dell'AQ nel caso se ne ravvisasse l'utilità, se in fase di presentazione della domanda ancora non è stato previsto?	<p>I contratti continuativi a cui fa riferimento l'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 debbono obbligatoriamente essere stati stipulati in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente appalto. I relativi contratti sono depositati alla SA prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.</p> <p>E' compito del concorrente valutare ogni possibile elemento - anche in ordine alla durata dei contratti continuativi pregressi in rapporto alla durata quadriennale dell'AQ -, che possa essere funzionale all'utilizzo, in fase di gara, dell'istituto del subappalto.</p> <p>Si rammenta che ai sensi dell'art. 105 sopracitato l'affidatario comunica altresì alla SA – prima dell'inizio della prestazione - per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla SA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.</p>
Quesito 73	Rispetto all' Oggetto 42, la Relazione Tecnica deve essere generalizzata su tutti i 13 Progetti indipendentemente dall' Intensità Erogativa, dall' Intensità Riabilitativa, dalla Complessità Progettuale e dal Rilievo Socio-Educativo/Socio-Assistenziale, oppure occorre specificare i singoli interventi per ogni tipologia progettuale, nonostante si debba tenere presente che non è possibile specificare nel dettaglio un progetto che per sua natura è personalizzato sull'utente?	Si richiama quanto precisato all'art. 7 del Disciplinare di Gara in merito al contenuto della "Busta B – Offerta Tecnica" e, in particolare, la necessità che la relazione sia idonea ad "illustrare le caratteristiche dei servizi offerti" e contenga "le indicazioni necessarie a valutare le offerte, sia in ordine al possesso delle caratteristiche di minima indicate nel capitolato tecnico, sia in ordine agli aspetti su cui verterà il giudizio di merito tecnico-qualitativo" con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'art. 12 del Disciplinare medesimo. Pertanto all'atto della presentazione di offerta per l'Oggetto 42, come per tutti gli Oggetti seguenti, l'OE dovrà specificare le modalità e le prestazioni con cui intende garantire l'esecuzione del servizio per

		ogni tipologia progettuale.
Quesito n. 74	<p>In base all'art.15 del Disciplinare di Gara ai sensi dll.art.103 D.Lgs.50/2016 l'aggiudicatario deve costituire con le modalità dell'art. 93 cc.2 e 3 una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione , pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'iva. In caso di aggiudicazione con ribassi maggiori al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso è maggiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali ogni punto di ribasso ai sensi dell'articolo 103 c..1 Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 c. 7 D.Lgs -50 /2016 per le garanzie provvisorie.</p> <p>La domanda è la seguente, visto che presenteremo una fideiussione provvisoria su tre oggetti, dell'1% (su 3 oggetti 1% calcolato sulla base d'asta), il 10% verrà calcolato solo sugli oggetti aggiudicati e non quindi sugli importi di base d'asta ? es 1% provvisoria 40.000 circa il successivo 10% non supererà di molto questa cifra e non come la banca pensa che sarà il 10% dei 40.000,00 e quindi 400.000, euro.</p>	<p>Vedasi risposta al precedente quesito n. 52.</p> <p>La base d'asta su cui calcolare l'importo della cauzione è rappresentato, per ciascun oggetto di AQ, dal corrispondente valore del quadro economico su base quadriennale (ad esempio il valore del quadro economico dell'oggetto n. 1 è di € 3.134.863,20). Su questo importo si calcolano, come indicato nella risposta al quesito 52, i valori della cauzione definitiva, secondo le percentuali di aggiudicazione dell'oggetto di AQ, così come definite all'art. 3 del disciplinare di gara.</p> <p>Ad esempio, al primo classificato nella graduatoria di aggiudicazione dell'oggetto n. 1 verrà chiesta una cauzione pari al 10% (o alla diversa percentuale legata alla circostanze di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016), calcolata sul valore pari al 40% della base d'asta (€ 1.253.945,28) e dunque per un valore di € 125.394,53.</p>
Quesito n. 75	<p>Rispetto agli OGGETTI dal 26 al 39 ci si può presentare anche se non si ha già all'attivo uno dei G.A. indicati? Ad esempio: se attualmente avessimo solo GA con supporto riabilitativo 24h/die, mi posso presentare anche per GA con supporto riabilitativo sulle 12 o sulle 6h/die, e viceversa? Preciso che la Comunicazione di inizio Attività ex DGR 564/2000 E DGR 1423/2015 non richiede esplicitamente l' indicazione di livello assistenziale. Infatti l' Art 9.1 DGR 564/2000, non modificato dal DGR 1423/2015, recita: "La comunicazione - finalizzata all'esercizio dell'attività di vigilanza - deve essere effettuata entro 60 giorni dall'avvio dell'attività e deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la denominazione e l'indirizzo esatto della sede in cui si svolge l'attività; - la denominazione, la natura giuridica e l'indirizzo del soggetto gestore; - il numero massimo (entro le sei unità) di utenti che possono essere ospitati nella sede; - il numero e le caratteristiche dell'utenza presente (esempio: minori, anziani, disabili, ecc.); - il numero e le qualifiche del personale che vi opera; - le modalità di accoglienza dell'utenza (convenzione con enti pubblici, rapporto diretto con gli utenti, ecc.); - la retta richiesta agli ospiti e/o ai familiari e l'eventuale partecipazione 	<p>Vedasi risposta al precedente quesito n. 56.</p> <p>Nel dare atto che l'art 9.1 della DGR della Regione Emilia Romagna n. 564/2000, così come integrata e modificata dalla DGR n. 1423/2015, non richiede esplicitamente che nella comunicazione di inizio di attività l'ente gestore di una struttura non soggetta all'obbligo di autorizzazione al funzionamento indichi il livello assistenziale ivi garantito, si precisa che è proprio per tale circostanza che il Capitolato Tecnico ha esplicitamente individuato 3 differenti livelli di supporto riabilitativo che l'OE partecipante all'AQ deve garantire mediante la presenza di personale, come elemento distintivo di tre diversi "prodotti" in cui può articolarsi il servizio di "Gruppo Appartamento", riconducibili a differenti Oggetti di gara.</p> <p>Si ribadisce pertanto che l'OE può partecipare per il medesimo Gruppo Appartamento ad uno solo degli Oggetti dal n. 26 al n. 41 e, specificamente, all'Oggetto che identifica il Gruppo Appartamento caratterizzato dal livello di supporto riabilitativo garantito.</p>

	alla spesa di soggetti pubblici.”	
Quesito 76	<p>Rispetto agli OGGETTI dal 26 al 39. La nostra cooperativa attualmente gestisce più Gruppi Appartamento con assistenza sulle 24 h, ma siamo in fase di acquisto di un nuovo immobile, suddiviso al suo interno in più unità abitative, in quanto era in previsione l'ulteriore apertura di G.A. con assistenza sulle 12h e sulle 6h. Questo progetto, in cantiere già da mesi e oggi in fase di conclusione, nasce proprio da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi dei bisogni del territorio - necessità di dare continuità ai progetti riabilitativi degli utenti in carico - desiderio di dare risposte a utenza nuova, non del tutto autonoma per una residenzialità propria, ma che non necessita di supporto residenziale continuo <p>Tale immobile al 31 gennaio potrà avere tranquillamente già presentata la Comunicazione di Inizio Attività, ma a scadenza Bando sarà presumibilmente vuoto (o al limite con un solo Ospite nel GA sulle 12 h) e per lo stesso si potranno presentare a testimonianza di esperienza maturata solo Contratti "rientranti nella tipologia GRUPPI APPARTAMENTO", ma non di "GRUPPI APPARTAMENTO SEMIPROTETTI", e soprattutto Contratti rientranti nella tipologia GRUPPI APPARTAMENTO ma, ovviamente, relativi a Utenti degli altri GA della Cooperativa. Le domande quindi sono le seguenti:</p> <p>a) mi posso presentare per un GA ancora non attivo (ad esempio attualmente momentaneamente senza ospiti) di cui ho già presentato Comunicazione di Inizio Attività?</p> <p>b) I requisiti di capacità tecnica e professionale indicati a Pag 4 della procedura parlano di "esperienza maturata...documentata mediante la sussistenza di rapporti contrattuali rientranti nella tipologia di Gruppo Appartamento...": è sufficiente quindi l'indicazione generica di Gruppo Appartamento, o serve la specifica del livello di assistenza?</p> <p>c) i requisiti di capacità tecnica e professionale indicati a Pag 4 della Procedura parlano di "esperienza maturata...documentata mediante la sussistenza di rapporti contrattuali rientranti nella tipologia di Gruppo Appartamento...": rispetto a un preciso Gruppo Appartamento per cui ci si presenta, bisogna indicare solo i Contratti relativi all'utenza che lo abita/lo ha abitato, o l'esperienza da certificare può essere quella generale dell'OE e quindi si possono indicare anche Contratti relativi a altri GA da lui</p>	<p>Di seguito, le risposte ai vari punti del medesimo quesito:</p> <p>a) sì, purchè possa essere documentata la presentazione di comunicazione di inizio di attività in data antecedente la presentazione dell'offerta;</p> <p>b) e c) si richiama la risposta al precedente quesito n. 65: il requisito di capacità tecnica e professionale valevole per gli Oggetti dal 26 al 39 (ad esclusione degli Oggetti n. 30 e n. 35) consiste nel possesso di <i>"esperienza maturata nell'area della salute mentale e nella riabilitazione di persone adulte con esiti di patologie psichiatriche, documentata mediante la sussistenza di rapporti contrattuali rientranti nella tipologia "Gruppo Appartamento [...]" o in altre tipologie di intervento residenziale, sempre in area salute mentale, instaurati nell'ultimo trienni antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE, che abbiano comportato l'occupazione di almeno un terzo dei posti letto disponibili a favore di utenti in cura ed inviati dai Servizi Pubblici per la Salute Mentale"</i>. Ciò che rileva, in sintesi, ai fini della documentazione dell'esperienza dell'OE nell'area della salute mentale relativamente agli Oggetti di cui trattasi, è la generalità dei servizi di residenzialità svolti a favore della specifica tipologia di utenza in carico ai CSM. I servizi di "residenzialità" che possono essere documentati ai fini della dimostrazione dell'esperienza non sono necessariamente solo quelli del tipo "Gruppo Appartamento", né sono necessariamente solo quelli del tipo Gruppo Appartamento con livello di supporto identico a quello per il quale si presenta offerta, né tanto meno solo quelli svolti esclusivamente nell'ambito del medesimo Gruppo Appartamento per il quale si presenta offerta, ma sono documentabili anche <i>"altre tipologie di intervento residenziale, sempre in area salute mentale"</i> (ad esempio del tipo Comunità Alloggio per la Salute Mentale) svolte dall'OE nell'ambito della propria attività complessivamente considerata.</p>

	<p>gestiti?</p> <p>d) allo stesso modo: nel caso un OE abbia a disposizioni più G.A., si inseriranno tutti i Contratti in capo all' OE ?</p> <p>e) Avendo Comunicazione di Inizio Attività evidentemente inferiore a 1 anno, e nel caso in cui fosse d'obbligo documentazione di esperienza maturata con indicazione di livello di assistenza oraria (V. domanda 1)), è sufficiente la presenza di quell' unico utente per rendere almeno il 12h idoneo alla partecipazione dell' Oggetto relativo? (Vedi Pag 4 della Procedura: " In caso di dimostrato inizio dell' attività inferiore a 1 anno dalla data di pubblicazione del Bando, il requisito è ridotto del 75% del valore sopra indicato");</p> <p>f) la Comunicazione di Inizio Attività sarà antecedente alla data di scadenza del Bando, ma sarà posteriore alla sua pubblicazione sulla GUUE: è compatibile?</p>	<p>d) sì, a conferma della risposta fornita ai punti b) e c). Si rammenta che, in fase di presentazione dell'offerta, le circostanze riferite sia ai rapporti contrattuali per i servizi di residenzialità espletati sia alla specifica tipologia di utenza a favore della quale l'esperienza è stata maturata, devono essere autocertificate essendo cura dell'OE fornire gli elementi informativi necessari e con un livello di dettaglio adeguato, per consentire alla SA di effettuare, in sede di verifica dei requisiti, i dovuti riscontri presso gli enti competenti con i quali l'OE ha intrattenuto i rapporti contrattuali;</p> <p>e) non essendo d'obbligo limitare la documentazione dell'esperienza maturata riferendola esclusivamente al medesimo Gruppo Appartamento per il quale si presenta offerta o ad altro Gruppo Appartamento con livello di assistenza oraria identico a quello per il quale si presenta offerta (vedi risposta ai punti b. e c. del quesito), l'OE che gestisce una pluralità di servizi di residenzialità in area salute mentale potrà documentare, con riferimento al complesso della sua attività, la sussistenza di rapporti contrattuali <i>"che abbiano comportato l'occupazione di almeno un terzo dei posti letto disponibili a favore di utenti in cura ed inviati dai Servizi Pubblici per la salute mentale"</i>. La fattispecie della riduzione del 75% del valore di occupazione dei posti letto indicata all'art. 1, punto 9) del disciplinare di gara, è collegata al requisito dell'inizio di attività inferiore all'anno Come chiaramente previsto dall'allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016 per data di inizio dell'attività si intende la data di "costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico".</p> <p>f) sì, è compatibile.</p>
Quesito 77	<p>Il sistema di pianificazione della formazione del personale relativo ad ogni progetto, indicato al n. 3 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, deve considerarsi incluso nelle 30 facciate della RELAZIONE TECNICA o deve considerarsi aggiuntivo alle 30 facciate?</p>	<p>Deve ritenersi incluso nelle trenta facciate.</p>